



CITTA' DI PIZZO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE

F.TO Vincenzo PAGNOTTA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Adriana AVVENTURA

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente in data _____ al n. _____ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'addetto al Servizio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente in data _____ al n. _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Pizzo _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Adriana AVVENTURA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 6 del Reg.

Data 18/04/2014

Oggetto: *REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE E LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA.*

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **10,10** e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla **prima** convocazione **ordinaria** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) ANELLO Fabrizio	P	
2) CALLIPO Gianluca	P	
3) GAGLIOTI Antonio		A
4) GAMMO Francesco Antonio	P	
5) MAGLIA Giacinto	P	
6) MARINO Holmo Cristiano Giorgio Giuseppe	P	
7) MAZZEI Mariacristina	P	
8) PAGNOTTA Vincenzo	P	
9) PERRI Pasquale		A
10) PROCOPIO Francesco	P	
11) PULITANO Raffaele	P	
Presenti n.	9	
Assenti n.		2

Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Dr. Vincenzo PAGNOTTA.**

Partecipa il Segretario Generale **D.ssa Adriana AVVENTURA.**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: // /

La seduta è pubblica.

Per i debiti scaduti alla data del 30.11.2013,il contribuente potrà richiedere la rateizzazione entro il termine perentorio del 31.8.2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che pervengono all'Ufficio Tributi diverse istanze di rateizzazione per debiti non assolti a titolo di tributi e/o entrate di natura patrimoniale dettate dalla straordinaria situazione di crisi in cui versa l'intera economia nazionale e locale in particolare;

RAVVISATA, quindi, la necessità di disciplinare il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazione e/o rateizzazione di pagamento applicabile a debiti di natura tributarie ed extra tributaria al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO, INOLTRE,

- l'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che gli "enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";
- l'art. 8, comma 1, della Legge 212/2000 che prevede che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione;
- il D.P.R. 602/73;
- lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi costituito da tre Capi e da 13 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 13;

RITENUTO

- che tra le attribuzioni dei Consigli Comunali, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, rientra l'approvazione di regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi);
- di dover provvedere all'approvazione del regolamento per le compensazioni e rateizzazioni dei tributi comunali e delle entrate non tributarie in maniera da disciplinare la materia per i motivi sopraesposti;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, per come di seguito riportato:

“si esprime parere contrario all'approvazione del presente regolamento che rinvia la riscossione delle entrate, addirittura di anni, di un ente che rischia il crollo finanziario proprio per l'impossibilità di pagare i propri creditori nei termini per mancanza di liquidità di cassa. Pertanto un qualsiasi ulteriore rinvio della riscossione provocherebbe all'ente sicuramente danni patrimoniali certi.” ;

TENUTO CONTO delle motivazioni espresse nel documento letto dal sindaco,allegato alla presente e di seguito riportato:

1. l'istituto della rateizzazione è pienamente conforme alla legge ,in quanto previsto da diverse disposizioni di legge,tra cui l'art. 19 del DPR 602/1973 e,da ultimo ,le disposizioni del decreto del fare;
2. l'adozione di un apposito regolamento si inserisce nei principi di buon andamento ed imparzialità della PA ,in quanto **evita situazioni arbitrarie e disparità di trattamento**,in osservanza ai principi dello Statuto del

Il SINDACO introduce l'argomento ,rifacendosi ad una precedente seduta consiliare , nella quale si era fatto riferimento alla possibilità di rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti. Afferma che l'ente nella fase attuale è sprovvisto di un regolamento, essendo invalsa una prassi che attribuisce il potere di concedere la dilazione di pagamento superiore alle dodici rate mensili all'organo politico.

In relazione a ciò il regolamento si pone quale atto che consente di definire regole certe e predeterminate ,evitando disparità di trattamento.

Afferma che l'atto in esame va nella direzione di limitare la discrezionalità ,derivante dalla prassi in essere.

Fa uno specifico riferimento alla opportunità di definire con un apposito regolamento l'intera materia delle entrate, specificando che, essendo in fase di definizione il nuovo regolamento IUC, si è ritenuto di affrontare in maniera unitaria l'argomento ,in una prossima seduta.

Afferma che il responsabile del servizio finanziario non ha ritenuto di esprimere il proprio parere favorevole.

Il consigliere GAMMO afferma che ,sussistendo il parere contabile sfavorevole , è necessario capire .

Il SINDACO legge l'allegata relazione illustrativa della proposta, contenente anche l'elenco delle motivazioni a supporto della deliberazione ed invita a votare il regolamento in esame.

Il consigliere GAMMO dice che ha forti dubbi sulla possibilità di parlare di rateizzazione e sulla situazione finanziaria dell'ente, stante che dal parere del responsabile emerge una situazione catastrofica .

Fa riferimento alla cifra di 25 milioni di euro e sollecita un piano di rientro .

Parla della mancanza del parere del revisore dei conti, sottolineando una istruttoria generica, in presenza di pareri di un certo peso .

Dice che avrebbe votato a favore, ma che non può assumersi responsabilità se non ci vede chiaro.

Chiede al segretario di sapere se è necessario il parere del revisore dei conti.

Il segretario premette che l'art.239 del TUEL definisce le funzioni del revisore dei conti.

Il consigliere GAMMO effettua la lettura dell'art. 239 c. 1 lett. b, n. 1 ,relativo ai pareri in merito agli strumenti di programmazione finanziaria, sostenendo che l'atto in approvazione rientra in questo ambito.

Il segretario comunale esprime dubbi sulla configurabilità del regolamento quale atto di programmazione, stante che nella casistica di detta tipologia di atti rientrano le deliberazioni quali il bilancio ed il programma generale del comune .

Il consigliere GAMMO dice che indipendentemente dall'obbligatorietà del parere, potrebbe essere utile investire il revisore .

Il consigliere MARINO afferma che era necessario acquisire il parere del revisore, che la minoranza non potrà votare favorevole per carenza dell'istruttoria. Aggiunge che ci voleva un lavoro più attento di concertazione tra i vari responsabili.

Il consigliere GAMMO fa presente che avrebbe voluto poter effettuare alcune valutazioni nel merito del provvedimento, per quanto attiene alla possibilità di concedere la dilazione anche ai debiti i cui accertamenti risultano scaduti.

Il SINDACO fa presente che la rateizzazione comporta il riconoscimento della validità dell'atto di accertamento, mentre l'aspetto della rateizzazione riguarda la fase successiva .In conseguenza di ciò la rateizzazione si può applicare a tutti i debiti ,anche quelli scaduti nelle annualità precedenti . Aggiunge che l'unico termine è dato dall'avvio del pignoramento .

Ribadisce che l'ordine del giorno in discussione riguarda la rateizzazione secondo regole certe, che la difficoltà di cassa è cosa nota ,della quale si parlerà a breve. Fa presente che ,come molti altri Comuni ,anche il Comune di Pizzo ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa prevista dal Decreto 35/2013 .

La ragione possono ricondursi alla riduzione dei trasferimenti statali ed alla difficoltà incontrata nella riscossione, anche per i problemi contingenti dei cittadini , i quali risentono della crisi economica .L'attività di riscossione è stata incrementata, orientandola sui grandi contribuenti.

Segue uno scambio di battute tra il consigliere Marino ed alcuni esponenti della maggioranza.

Il SINDACO fa presente che nessuno dei due pareri (quello tecnico e contabile)evidenzia la necessità del parere del revisore e che ,trattandosi di un atto che va incontro ai cittadini, si sente di assumersi la responsabilità, anche in presenza del parere sfavorevole.

IL VICE-SINDACO ANELLO, chiarisce alcuni aspetti dell'atteggiamento e delle dichiarazioni del consigliere Marino, in merito alla mancanza di rispetto, considerando che le affermazioni di quest'ultimo sono fuori luogo.

In merito alla possibilità di votare il punto,anch'egli ribadisce che nessuno dei pareri espressi ha evidenziato il richiamo al parere del revisore.

Il consigliere GAMMO afferma che quest'ultimo aspetto doveva essere evidenziato dal responsabile di settore che esprime il parere tecnico.

Il SINDACO dice che è impensabile dar seguito al parere del responsabile del servizio finanziario,ma che condivide la proposta del consigliere Gammo di dare una data ultima ,relativamente ai debiti scaduti, alla presentazione della domanda di rateizzazione.

Il consigliere Gammo si allontana alle 11,45.

Il SINDACO propone la votazione sulla proposta ,integrata con il seguente emendamento :

Art. 13

DISPOSIZIONI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

contribuente, stabilendo regole certe e prestabilite .In quanto attività che interviene in una fase successiva alla definizione di quanto dovuto dal contribuente, la rateizzazione non attiene alla applicazione di un tributo, ma alla fase della riscossione .

3. la compensazione dei crediti ,oltre ad essere prevista dalle norme civilistiche, trova il proprio riconoscimento nelle disposizioni di legge relative alla recente legislazione in tema di **”certificazione dei crediti”**.
Il D.L. 35/2013, infatti, consente alle imprese di portare in compensazione delle somme dovute ,i crediti vantati nei confronti della PA, con un innegabile vantaggio per le stesse, agevolando la ripresa delle attività economiche e di impresa.
4. La rateizzazione, fondandosi su domanda del contribuente ,si equipara all’ accertamento con adesione, con un auspicabile **effetto deflattivo** del contenzioso tributario;
5. La affermazione che vede un possibile rallentamento della riscossione derivante dalla rateizzazione ,non può al momento essere dimostrata, potendosi al contrario realizzare un aumento della stessa, **senza alcun aggravio di spesa legato alla riscossione coattiva da parte dell’Ente;**
6. Il favore dimostrato dal contribuente nei confronti della dilazione di pagamento ,è dimostrato dalla recente esperienza della rateizzazione di Equitalia, ultimamente prorogata;
7. Attraverso la rateizzazione si realizza un indubbio **vantaggio per il contribuente** ,in particolare per le categorie imprenditoriali e del commercio, generando una innegabile ricaduta in termini di capacità di far fronte ai pagamenti nei confronti dell’Ente;
8. La adozione della dilazione di pagamento **non produce decremento del carico tributario, né minori entrate** ,al contrario viene compensata con gli interessi, viene garantita da fideiussione, incentiva il pagamento.
9. La rateizzazione si pone in linea con i principi del **bilancio armonizzato** , adottato sperimentalmente da questo ente, in quanto consente di avere elementi di certezza sulle scadenze legate al versamento dei tributi.
10. Consente ,infine, una **riduzione dei costi legati alla riscossione coattiva** ed al contenzioso in sede esecutiva .

Si allontana il Consigliere GAMMO alle ore 11,55;

CON voti favorevoli n. 8 contrari n. // ed astenuti n. // espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse nella premessa e nell’allegato A) che s’intende qui richiamata quale parte integrante e sostanziale;

- 1) Di approvare l’emendamento proposto dal sindaco, con l’integrazione del regolamento con l’art. 13, per come sotto riportato:

Art. 13

DISPOSIZIONI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

Per i debiti scaduti alla data del 30.11.2013, il contribuente potrà richiedere la rateizzazione entro il termine perentorio del 31.8.2014.

Rientra il **Consigliere GAMMO** alle ore 12,00.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 7 contrari n. 2 (**MARINO e GAMMO**) ed astenuti n. //

D E L I B E R A

- 2) Di approvare il regolamento per la compensazione e rateizzazione dei debiti comunali di natura tributaria ed extra tributaria costituito da tre Capi e da 13 articoli numerati progressivamente da n. 1 al n. 13 (**Allegato B**).
- 3) Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Allegato A)

L’amministrazione ,con la proposta in approvazione ,ritiene di dover regolamentare un istituto, quello della rateizzazione delle somme dovute a titolo di tributi, canoni e tasse comunali, introdotto dall’art. 19 dal DPR 602/73 e disciplinato in tempi recenti da alcune disposizioni normative, quali il c.d. decreto del fare (decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Anche precedentemente all’entrata in vigore dell’ultima norma citata ,sono state innumerevoli le amministrazioni comunali che hanno ritenuto utile approvare uno specifico regolamento che rendesse certi e predeterminati i criteri e le condizioni per l’ottenimento della rateizzazione.

Nella fase attuale, anche a causa della difficile congiuntura economica, la possibilità di ottenere il beneficio risulta un vantaggio di indubbio valore.

In relazione al contenuto del regolamento ,si precisa che lo stesso non può intendersi quale atto inerente **l’applicazione dei tributi**, in considerazione del fatto che l’attività regolata riguarda la fase successiva alla definizione degli importi dovuti ,del soggetto tenuto al versamento ,dei termini di versamento, aspetti propri dei regolamenti istitutivi e di regolamentazione delle entrate.

La rateizzazione è un beneficio che interviene **in una fase successiva** a quella della applicazione del tributo, avendo riguardo alle modalità di riscossione successive all’accertamento.

Le disposizioni di legge introdotte negli ultimi tempi sono andate nella direzione di agevolare quanto più possibile il contribuente, onde non rischiare di pregiudicare i cittadini e le imprese, con dannose ricadute economiche per l’occupazione.

Una comunità gravata da una mole di tassazione a cui non riesce a far fronte ,avrebbe difficoltà a mantenere in vita le attività commerciali e di impresa, producendo come effetto quello di privare l’ente comunale in maniera definitiva della possibilità di riscuotere quanto dovuto.

Un ingiustificato diniego alla rateizzazione finirebbe per danneggiare la collettività, specialmente la parte produttiva di essa, senza ottenere alcun vantaggio per il Comune.

In secondo luogo l’attività di riscossione coattiva comporta per l’ente una attività onerosa e da realizzarsi in tempi lunghi, senza alcuna certezza sull’esito della stessa.

Alla luce di quanto detto la rateizzazione può invogliare il contribuente a pagare ,producendo un effetto deflattivo del contenzioso, con un indubbio vantaggio per l’ente.

La affermazione contenuta nel parere di regolarità contabile ,che paventa minori entrate è una ipotesi indimostrata ed indimostrabile.

L'ipotesi suddetta non può essere dimostrata in maniera certa ,in quanto non è possibile sapere se,in mancanza di pagamento rateale,le entrate sarebbero maggiori di quelle che si realizzeranno a seguito della concessione del beneficio .

Anzi la circostanza della proroga della rateizzazione "Equitalia"prevista nell'ultimo decreto,dimostra che i cittadini,consapevoli ed onesti,come crediamo essere gli abitanti di Pizzo,intendono pagare e che è giusto,oltre che conveniente per l'ente, prevedere la rateizzazione.

Non riteniamo corretto e neanche lecito rifiutare la possibilità di pagare in forma rateale,pur in presenza di una legge che lo prevede.

A conclusione riteniamo che l'adozione del regolamento,oltre che lecita e corretta,in quanto pienamente conforme alla legge che lo prevede, sia utile e conveniente per i cittadini e per l'ente.

Evidenziate le ragioni di fatto,di diritto e le motivazioni che seguono:

11. l'istituto della rateizzazione è pienamente conforme alla legge ,in quanto previsto da diverse disposizioni di legge,tra cui l'art. 19 del DPR 602/1973 e,da ultimo ,le disposizioni del " *Decreto del fare*";

12. l'adozione di un apposito regolamento si inserisce nei principi di buon andamento ed imparzialità della PA ,in quanto **evita situazioni arbitrarie e disparità di trattamento**,in osservanza ai principi dello Statuto del contribuente,stabilendo regole certe e prestabilite .In quanto attività che interviene in una fase successiva alla definizione di quanto dovuto dal contribuente,la rateizzazione non attiene alla applicazione di un tributo,ma alla fase della riscossione .

13. la compensazione dei crediti ,oltre ad essere prevista dalle norme civilistiche,trova il proprio riconoscimento nelle disposizioni di legge relative alla recente legislazione in tema di "**certificazione dei crediti**".

Il D.L 35/2013,infatti,consente alle imprese di portare in compensazione delle somme dovute ,i crediti vantati nei confronti della PA, con un innegabile vantaggio per le stesse, agevolando la ripresa delle attività economiche e di impresa.

14. La rateizzazione, fondandosi su domanda del contribuente ,si equipara all'accertamento con adesione, con un auspicabile **effetto deflattivo** del contenzioso tributario;

15. La affermazione che vede un possibile rallentamento della riscossione derivante dalla rateizzazione ,non può al momento essere dimostrata, potendosi al contrario realizzare un aumento della stessa, **senza alcun aggravio di spesa legato alla riscossione coattiva da parte dell'Ente;**

16. Il favore dimostrato dal contribuente nei confronti della dilazione di pagamento ,è dimostrato dalla recente esperienza della rateizzazione di Equitalia, ultimamente prorogata;

17. Attraverso la rateizzazione si realizza un indubbio **vantaggio per il contribuente** ,in particolare per le categorie imprenditoriali e del commercio, generando una innegabile ricaduta in termini di capacità di far fronte ai pagamenti nei confronti dell'Ente;

18. La adozione della dilazione di pagamento **non produce decremento del carico tributario, né minori entrate** ,al contrario viene compensata con gli interessi, viene garantita da fideiussione, incentiva il pagamento.

19. La rateizzazione si pone in linea con i principi del **bilancio armonizzato** , adottato sperimentalmente da questo ente, in quanto consente di avere elementi di certezza sulle scadenze legate al versamento dei tributi.

20. Consente ,infine, una **riduzione dei costi legati alla riscossione coattiva** ed al contenzioso in sede esecutiva .
Per le ragioni esposte nei precedenti punti ,da riportare nell'atto deliberativo, si propone la approvazione del regolamento in esame.

Allegato B

Regolamento per la compensazione e la rateizzazione dei debiti comunali di natura tributaria ed extra tributaria

CAPO I DILAZIONI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da avvisi ordinari o coattivi, da ingiunzioni, etc.;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità,imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione e/o dilazione la Tarsu, la Tares, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e PubblicheAffissioni, il COSAP, ilCanone Idrico Integrato, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),l'IMU, la Tari, la Tasi.

Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari □ ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario od extratributario di cui al precedente art. 1.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito: per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda; per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

A. Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

- § Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
- § Disoccupato iscritto al collocamento;
- § Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- § Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- § Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- § Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- § Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- § Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa;

È necessario allegare alla domanda la documentazione dalla quale si evince lo stato di disagio. A titolo esemplificativo: certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), certificazione mobilità/cassa integrazione, certificato disoccupazione.

B. Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- § Società o Enti in momentanea difficoltà economica;

A dimostrazione va allegata almeno una della seguente documentazione: relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento; prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria od extra tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di due rate;

2. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.) o in subordine, nei casi in cui in cui la procedura esecutiva è stata già avviata, per il riconoscimento della dilazione, si dovrà attendere l'esito della procedura stessa e, in ogni caso, si potrà concedere dilazione per le somme rimaste insoddisfatte dall'esecuzione avviata.

Art. 4

MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto all'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a € 300,00 un massimo di 5 rate;
- da € 300,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili

- da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
- da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
- da € 5.000,01 a € 15.000,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili
- da € 15.000,01 a € 30.000,00 fino ad un massimo di 54 rate mensili
- da € 30.000,01 a € 50.000,00 fino ad un massimo di 64 rate mensili
- oltre € 50.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili

La concessione della rateizzazione è subordinata ad un pagamento anticipato nella misura del 10%(dieci) per rateizzazioni fino a 42 rate e del 20%(venti) per rateizzazioni con rate maggiori di 42.

In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

2. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

**Art. 5
INTERESSI**

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente,

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

**Art. 6
DOMANDA DI CONCESSIONE**

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Responsabile del Tributo di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, etc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

**Art. 7
PROCEDIMENTO**

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento, il quale verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.